



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VIESTE

Tel: 0884 708791 – Pec: cp-vieste@pec.mit.gov.it – E-mail: ucvieste@mit.gov.it

ORDINANZA

REGOLAMENTO DI SICUREZZA E DEI SERVIZI MARITTIMI DEL PORTO DI VIESTE

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del circondario marittimo e Comandante del porto di Vieste:

VISTO: il Codice della navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n.327;

VISTO: il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato con Decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTA: la Legge 31.12.1982, n. 979, recante "Disposizioni sulla difesa del Mare";

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTE: le proprie Ordinanze n. 10/2013 in data 08 maggio 2013, n. 46/2018 in data 31 agosto 2018, n. 60/2019 in data 17 dicembre 2019 e n. 5/2021 in data 23 marzo 2021;

VISTI: gli atti d'ufficio;

CONSIDERATA la necessità di emanare un nuovo Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del porto di Vieste, allo scopo di armonizzare tutte le precedenti disposizioni in materia di sicurezza e disciplina delle aree portuali;

VISTI: gli articoli 17, 30, 65, 68 e 81 del Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n.327;

ORDINA

Art. 1

È approvato e reso esecutivo il nuovo "Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del porto di Vieste", allegato alla presente ordinanza di cui fa parte integrante.

Art. 2

Il predetto "Regolamento" entra in vigore in data odierna.

A partire dalla stessa data sono abrogate le sottoelencate ordinanze a suo tempo emanate:

- Ordinanza n. 10/2013 in data 08 maggio 2013;
- Ordinanza n. 46/2018 in data 31 agosto 2018;
- Ordinanza n. 60/2019 in data 17 dicembre 2019;
- Ordinanza n. 5/2021 in data 23 marzo 2021;

È abrogata, altresì, ogni altra disposizione contraria o incompatibile, emanata in materia da questo Ufficio Circondariale marittimo;

Art. 3
(Disposizioni finali e sanzioni)

Ferma restando l'applicazione degli artt. 1161,1163,1164, 1165, 1166, 1168, 1169, 1170, 1171 e 1195 del Codice della Navigazione e delle altre leggi in materia, le inosservanze alla presente ordinanza saranno punite, salvo che il fatto configuri diverso e più grave reato e fatte salve eventuali responsabilità civili o penali derivanti dall'illecito comportamento:

- qualora si tratti di violazioni inerenti alla polizia portuale, ai sensi dell'articolo 1174 comma 1 del Codice della navigazione;
- qualora si tratti di violazioni attinenti alla sicurezza della navigazione, ai sensi dell'articolo 1231 del codice della navigazione;

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o ad altre norme pertinenti, comunque applicabili;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vieste

Vieste, (documento munito di marca temporale)

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Dario Angelo INCALCATERRA

Firmato Digitalmente da/Signed by:

DARIO ANGELO INCALCATERRA

In Data/On Date:

lunedì 20 febbraio 2023 10:36:30



Ufficio Circondariale Marittimo
– Guardia Costiera –
Vieste

REGOLAMENTO DI SICUREZZA E DEI SERVIZI MARITTIMI DEL
PORTO DI VIESTE

ORDINANZA N° 02/2023 (datata 20/02/2023)

EDIZIONE 2023

Indice

CAPO I – GENERALITA'	4
Articolo 1 – Premessa.....	4
Articolo 2 – Ingresso e uscita dal porto di Vieste	6
Articolo 3 – Manovre all'interno del porto	8
Articolo 4 – Disciplina delle operazioni commerciali.....	9
Articolo 5 – Sosta presso altro porto al termine dell'attività di pesca	9
Articolo 6 – Comunicazione dati unità da pesca	10
Articolo 7 – Fermo in porto per avaria o condimeteo avverse	10
Articolo 8 – Divieti	11
CAPO II – DESTINAZIONE E DISCIPLINA DELLE BANCHINE DEL PORTO DI VIESTE	13
Articolo 9 – Generalità.....	13
Articolo 10 – Banchina del molo San Lorenzo	13
10.1 - Modalità di ormeggio presso la Banchina San Lorenzo.....	14
Articolo 11 – Scalo di alaggio pubblico.....	15
Articolo 12 – Operazioni di alaggio e varo.....	16
Articolo 13 – Banchina di Sud Est.....	17
Articolo 14 – Banchina di Ponente	18
Articolo 15 – Molo di Sopraflutto	19
CAPO III – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BUNKERAGGIO.....	19
Articolo 16 – Generalità.....	19
Articolo 17 – Prescrizioni di carattere generale.....	20
Articolo 18 – Distributori e manichette.....	21
Articolo 19 – Doveri dei Comandanti delle unità	22
Articolo 20 – Operazioni di rifornimento dei depositi di carburante asserviti ai distributori automatici fissi in banchina	23
Articolo 21 – Prescrizioni per le autobotti impegnate nelle operazioni di rifornimento dei depositi di carburante asserviti ai distributori automatici fissi in banchina.....	23
Articolo 22 – Esenzioni e disposizioni particolari per il servizio S.A.R.....	24
Articolo 23 – Disposizioni antinquinamento.....	24
Articolo 24 – Bunkeraggio a UU/NN a mezzo di autobotte o distributori mobili conformi al DM 22.11.2017	25
Articolo 25 – Disposizioni finali.....	25
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI	25

Articolo 27 – Altri servizi portuali	25
--	----

CAPO I – GENERALITA'

Articolo 1 – Premessa

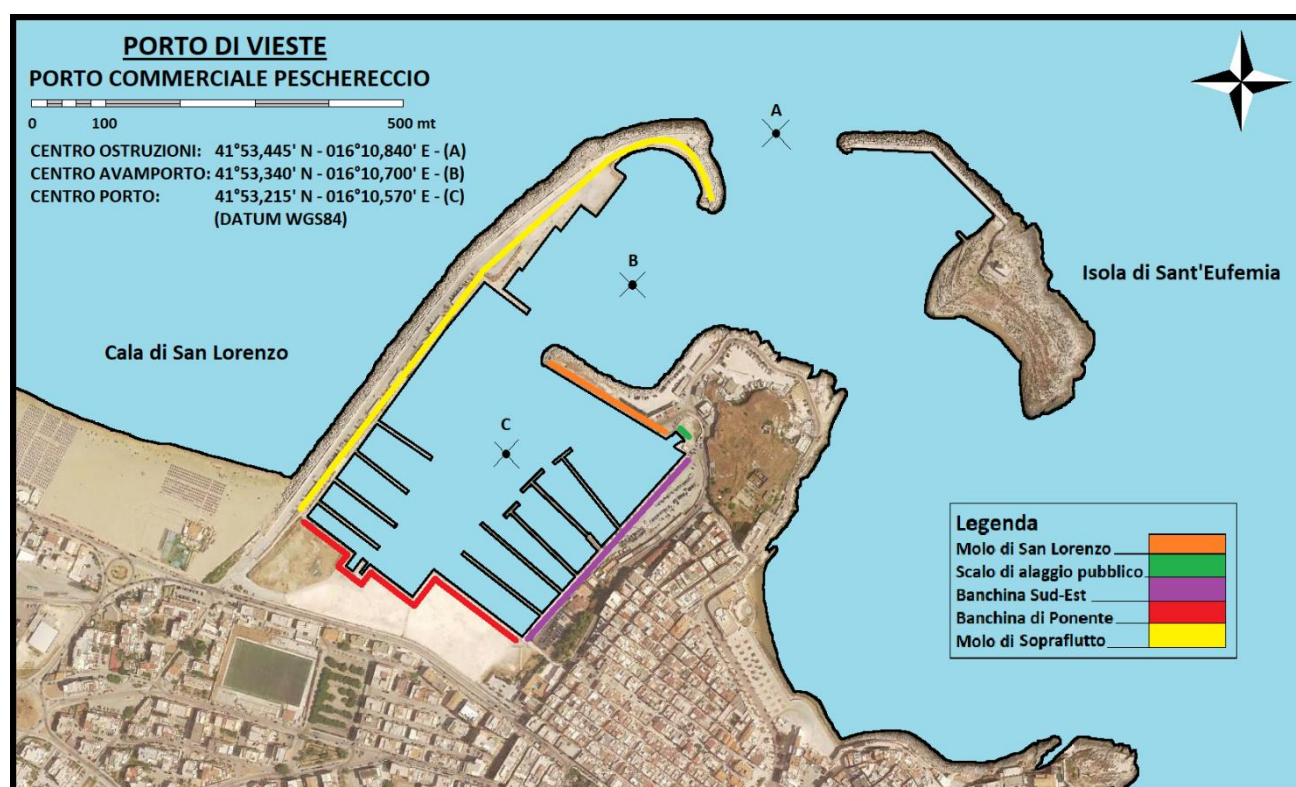
Il porto di Vieste, racchiuso tra i moli di sopraflutto e di San Lorenzo, sorge tra cala San Lorenzo e l'Isola di Sant'Eufemia.

Il presente Regolamento di Sicurezza e dei Servizi marittimi del porto di Vieste verrà citato nei successivi articoli semplicemente con la locuzione "Regolamento".

Tutte le posizioni geografiche del presente Regolamento hanno come Datum di riferimento il WGS84 (**World Geodetic System 1984**).

Il porto si struttura al suo interno con i seguenti moli/banchinamenti:

1. Molo di San Lorenzo (uso esclusivo commerciale);
2. Scalo di alaggio pubblico (zona adiacente alla radice del molo S. Lorenzo);
3. Banchina Sud-Est (uso diportistico e commerciale);
4. Banchina di Ponente (uso esclusivo commerciale);
5. Molo di Sopraflutto (uso diportistico e commerciale).



Il molo di San Lorenzo (Capo II — Art. 10), lungo circa 170 m con la radice su punta Santa Croce, è orientato verso NW, anch'esso banchinato; ridossa da N la cala omonima.

Lo scalo di alaggio pubblico (Capo II — Art. 11) è regolato con apposita ordinanza del Comune di Vieste.

La Banchina di Sud/Est (Capo II — Art. 13), lunga circa 325 m, ospita n. 5 (cinque) pontili in concessione a privati per l'ormeggio e lo stazionamento di unità da diporto. Inoltre è interessata dalla presenza di unità trasporto passeggeri adibite alle escursioni lungo la costa garganica e di unità della piccola pesca.

La Banchina di Ponente (Capo II — Art. 14), lunga circa 368 m, allo stato attuale, non è interessata dallo stazionamento di alcuna unità, in ragione delle batimetriche presenti che non ne consentono l'ormeggio in sicurezza.

Il Molo di Sopraflutto (Capo II — Art. 15), lungo circa 805 m, è radicato alla costa in allineamento con l'asse del lungomare Europa, orientato per NNE e banchinato. Lo stesso complesso di opere a terra e a mare e specchi acquei adiacenti, destinati precipuamente alla nautica da diporto, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari, è assentito in concessione alla società "MARINEDI S.r.l.", nell'ambito del bacino portuale di Vieste e ospita le unità navali della Guardia Costiera e di altre Forze di Polizia. È interdetta circolazione veicolare presso la testata del molo, come da Ordinanza n. 13/2020 di questa Autorità marittima (art. 4 punto 5).

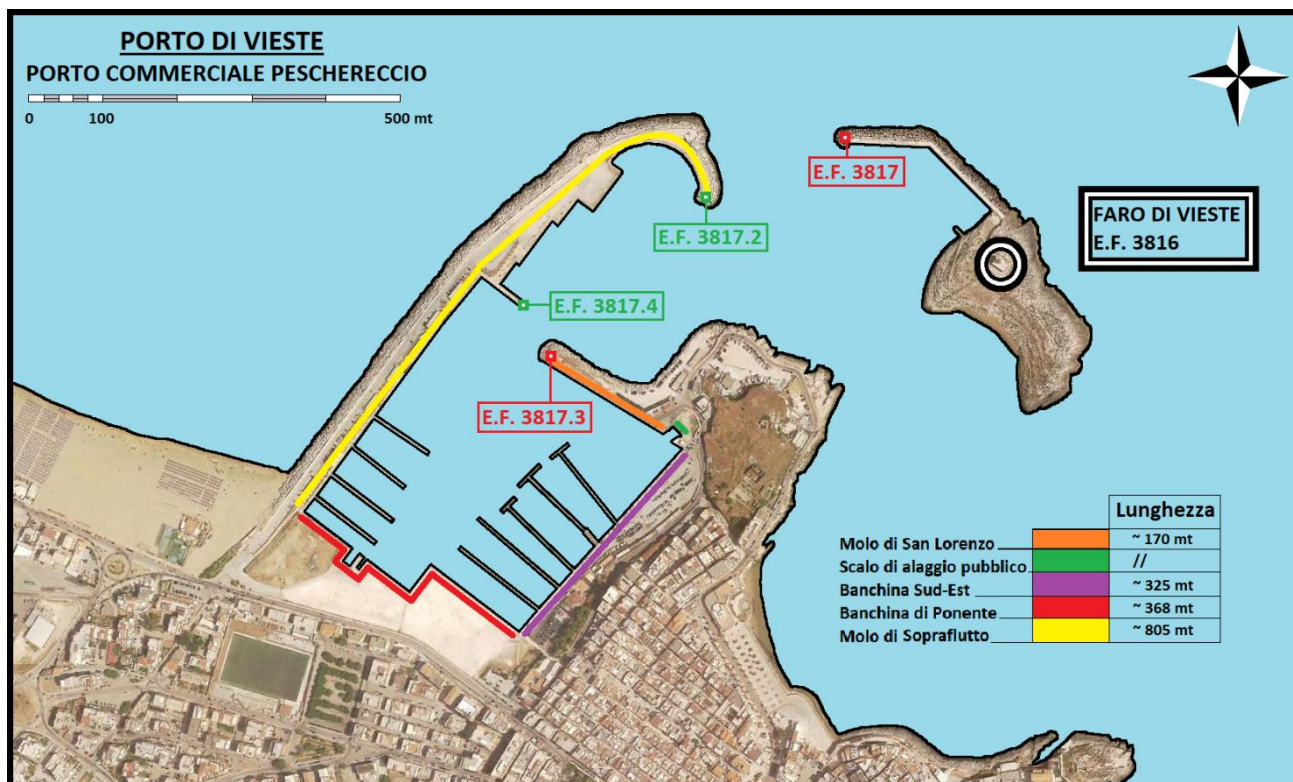
L'imboccatura (~ 41°53'00"N – 016°11'00"E) è compresa tra il molo di sopraflutto e il molo foraneo, con origine sull'estremità settentrionale dell'Isola di S. Eufemia. Risulta segnalata da due fanali:

- EF3817 fanale rosso (Testata Molo S. Eufemia);
- EF3817.2 fanale verde (Testata Molo Sopraflutto).

Un pontile lungo circa 70 m, perpendicolare al molo di sopraflutto si protende verso il molo di San Lorenzo, restringendo notevolmente l'imboccatura del porto peschereccio commerciale (55 m circa dalla testata del molo di San Lorenzo). Sia il pontile che il molo di San Lorenzo sono segnalati da due fanali:

- EF3817.3 (fanale rosso molo di San Lorenzo)
- EF3817.4 (fanale verde pontile)

Durante la stagione invernale, i venti regnanti e dominanti di grecale, levante e scirocco, sollevano onde alte. Durante il periodo estivo domina il maestrale, con buone condizioni meteorologiche. La corrente principale è quella proveniente da NE e segue le direzioni verso SE e SW.



Articolo 2 – Ingresso e uscita dal porto di Vieste

Considerato che le quote dei fondali che interessano l'ingresso e l'uscita del porto di Vieste sono soggette a continue fluttuazioni, in funzione delle condizioni meteo marine, l'ingresso nel porto di Vieste è interdetto a tutte le unità con pescaggio maggiore di 2,5 m.

Le unità di pescaggio uguale o inferiore a 2,5 m dovranno comunque raggiungere i pontili e i moli di destinazione di cui al precedente art. 1 accertando la sussistenza di pescaggi compatibili con quelli dell'unità, sia con riferimento alla sosta della stessa che alla relativa manovra di avvicinamento al pontile o molo di ormeggio.

I comandanti di tutte le unità in ingresso e uscita dal porto, fermo restando il disposto di cui agli artt. 295 e 298 del Cod. Nav., devono manovrare secondo i canoni dell'arte marinaresca e in conformità alle disposizioni della COLREG '72, in relazione alla situazione batimetrica effettivamente in essere nel bacino portuale, al pescaggio della propria unità, agli spazi di manovra ed evoluzione all'interno del bacino e alle caratteristiche dimensionali, evolutive e di manovra della propria unità, nonché alle condizioni meteo marine in atto, al fine di garantire la sicurezza di tutte le operazioni connesse all'ingresso/uscita in/dal porto nonché all'ormeggio e al disormeggio presso i moli e i pontili.

Le unità che rientrano in almeno una delle seguenti tipologie hanno l'obbligo, in ingresso, almeno 500 mt. prima dell'imboccatura del porto di Vieste e, in uscita, dopo l'avvenuto disormeggio e comunque non oltre il superamento della direttrice del molo di San Lorenzo, di contattare la Sala Operativa di questo Ufficio Circondariale Marittimo (chiamata su canale Ch.16 – telefono 0884-708791), fornendo matricola e nome

dell'unità e motivo (esempio: operazioni commerciali, condimeteo avverse o ormeggio):

- Tutte le unità da pesca, fatta eccezione per quelle della c.d. "piccola pesca", sia appartenenti alla marineria di Vieste che appartenenti ad altre marinerie (anche se dotate di ACS);
- Tutte le unità da diporto iscritte in pubblici registri (Registro Imbarcazioni da Diporto — Registro Navi da Diporto);
- Tutte le unità con pescaggio compreso tra 1 m e 2,5 m;

Tutte le unità con pescaggio compreso tra 1 m e 2,5 m hanno l'obbligo di entrare e di uscire dal porto, nonché di eseguire le relative manovre, avendo in funzione adeguati sistemi di ecoscandaglio.

Tutte le unità in manovra, in ingresso e in uscita del porto di Vieste devono mantenere l'unità in dislocamento (assenza di planata) o comunque mantenere la velocità minima di manovra.

Eventuali situazioni idonee a limitare la capacità o possibilità di manovra, ai sensi del disposto di cui al quarto comma del presente articolo, devono essere tempestivamente comunicate alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste sul canale 16 VHF/FM o via telefono al numero 0884/708791 – 701763 e il comandante dell'unità deve attenersi alle specifiche disposizioni dettate dalla Autorità marittima.

Tutte le unità da pesca, sia appartenenti alla marineria di Vieste che appartenenti ad altre marinerie, dovranno attenersi alle norme di sicurezza indicate nel presente regolamento, relativamente alle manovre di entrata e uscita e alle operazioni commerciali nel porto di Vieste.

Le unità da pesca, prima di comunicare l'intenzione di entrare in porto per l'effettuazione delle rapide operazioni commerciali, dovranno accertarsi della presenza in banchina del furgone-frigo pronto a ricevere i prodotti ittici derivati dalla battuta di pesca. L'ingresso delle unità sarà autorizzato da questa Autorità marittima in base alla disponibilità dei posti di ormeggi in banchina San Lorenzo. Le unità da pesca, non iscritte presso questo Comando, in caso di condimeteo avverse, dovranno chiedere preventiva autorizzazione a questa Autorità marittima che autorizzerà in base alla disponibilità del posto di ormeggio, ai sensi del successivo art. 7.



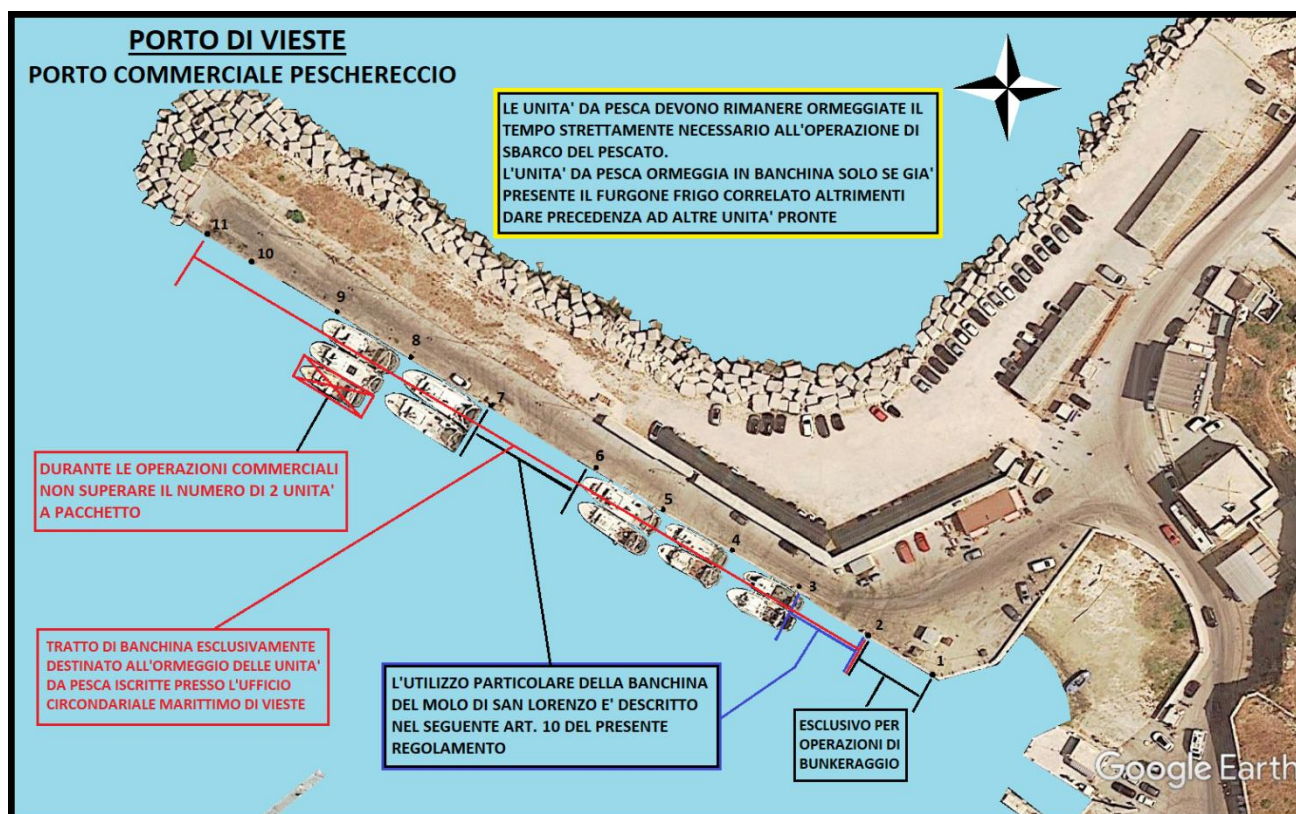
Articolo 3 – Manovre all'interno del porto

Le manovre per raggiungere l'ormeggio devono svolgersi con la massima prudenza e devono avvenire con velocità di sicurezza e comunque non superiore a 3 (tre) nodi o comunque la minima che garantisca, a giudizio del comandante dell'unità, le migliori condizioni di manovre in sicurezza. In ogni caso le manovre di ingresso/uscita in/dal porto devono essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti del "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72)". All'atto dell'ormeggio l'apparato radar in dotazione dovrà essere disattivato/stand-by e dovrà essere riattivato al momento del disormeggio.



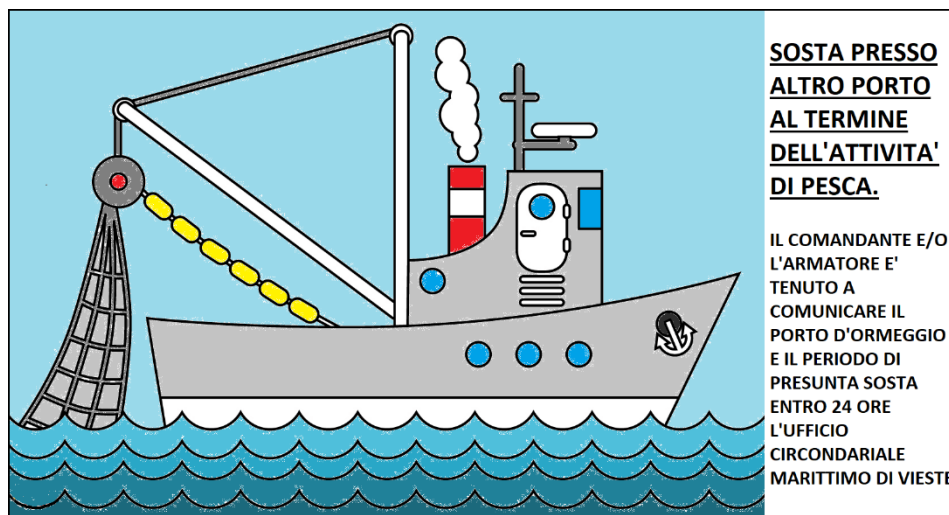
Articolo 4 – Disciplina delle operazioni commerciali

Durante le operazioni commerciali (sbarco del pescato) i motopesca non potranno superare le due unità ormeggiate a pacchetto e dovranno rimanere ormeggiate il tempo strettamente necessario alle stesse operazioni. Sarà consentito l'ormeggio per operazioni commerciali qualora in banchina sia già presente il furgone-frigo. In caso contrario, durante l'attesa del predetto mezzo, il comandante dell'unità dovrà dare precedenza alle unità pronte per l'attività commerciale, aspettando fuori dalle ostruzioni.



Articolo 5 – Sosta presso altro porto al termine dell'attività di pesca

L'armatore e/o il comandante dell'unità da pesca che al termine dell'attività di pesca non rientri, per qualsiasi motivo (commerciale, operativo tecnico, etc.), in questo porto, è tenuto ad informare, entro 24 ore, questo Ufficio Circondariale Marittimo comunicando il porto in cui l'unità è/sarà ormeggiata e il periodo di presunta sosta.

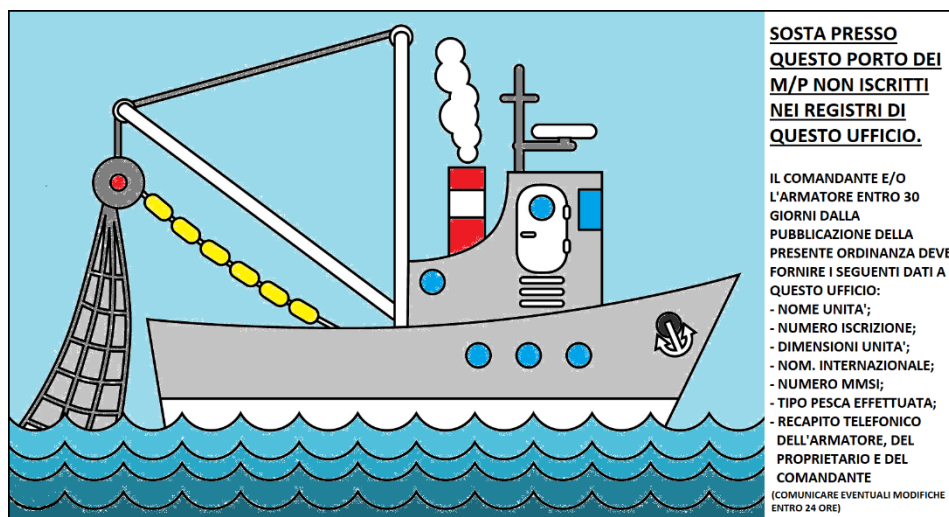


Articolo 6 – Comunicazione dati unità da pesca

Tutti gli armatori e/o comandanti di unità da pesca, non iscritti nelle matricole/RR.NN.MM. & GG di questo Comando, che abitualmente ormeggiano nel porto di Vieste, hanno l'obbligo di fornire a questo Ufficio Circondariale Marittimo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, i seguenti dati:

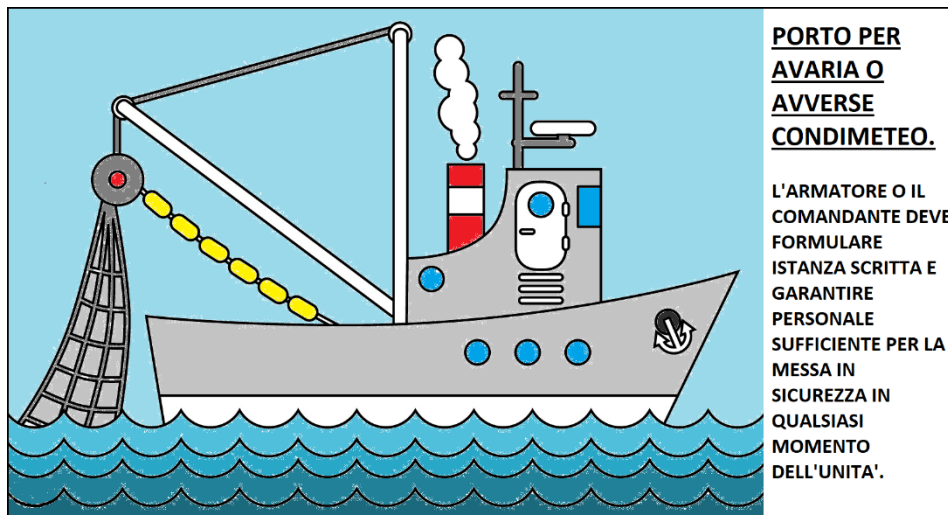
- nome dell'unità e numero di iscrizione nelle matricole/RR.NN.MM. & GG.;
- dimensioni nominativo internazionale (eventuale) e numero MMSI (eventuale);
- tipologia di pesca effettuata (strascico, reti da posta, palangari e etc.);
- recapito telefonico dell'armatore/proprietario (cellulare e abitazione);
- recapito telefonico del comandante (cellulare e abitazione).

Sempre a cura dell'armatore dovranno essere comunicati, entro 24 ore, eventuali modifiche dei dati informativi precedentemente riferiti. A tal fine dovrà essere utilizzato il modello "Allegato A" al presente Regolamento.



Articolo 7 – Fermo in porto per avaria o condimeteo avverse

Gli armatori/comandanti delle unità da pesca che chiedono di ormeggiare nel porto di Vieste, a causa delle condizioni meteomarine avverse, ovvero per avarie, devono presentare apposita istanza scritta a questa Autorità marittima. A tal fine, devono garantire la presenza a bordo del personale, sufficiente per la messa in sicurezza dell'unità stessa. Laddove non sia possibile garantire la presenza a bordo del personale, in alternativa possono nominare un responsabile, in qualità di custode, che sia residente nel comune di Vieste.

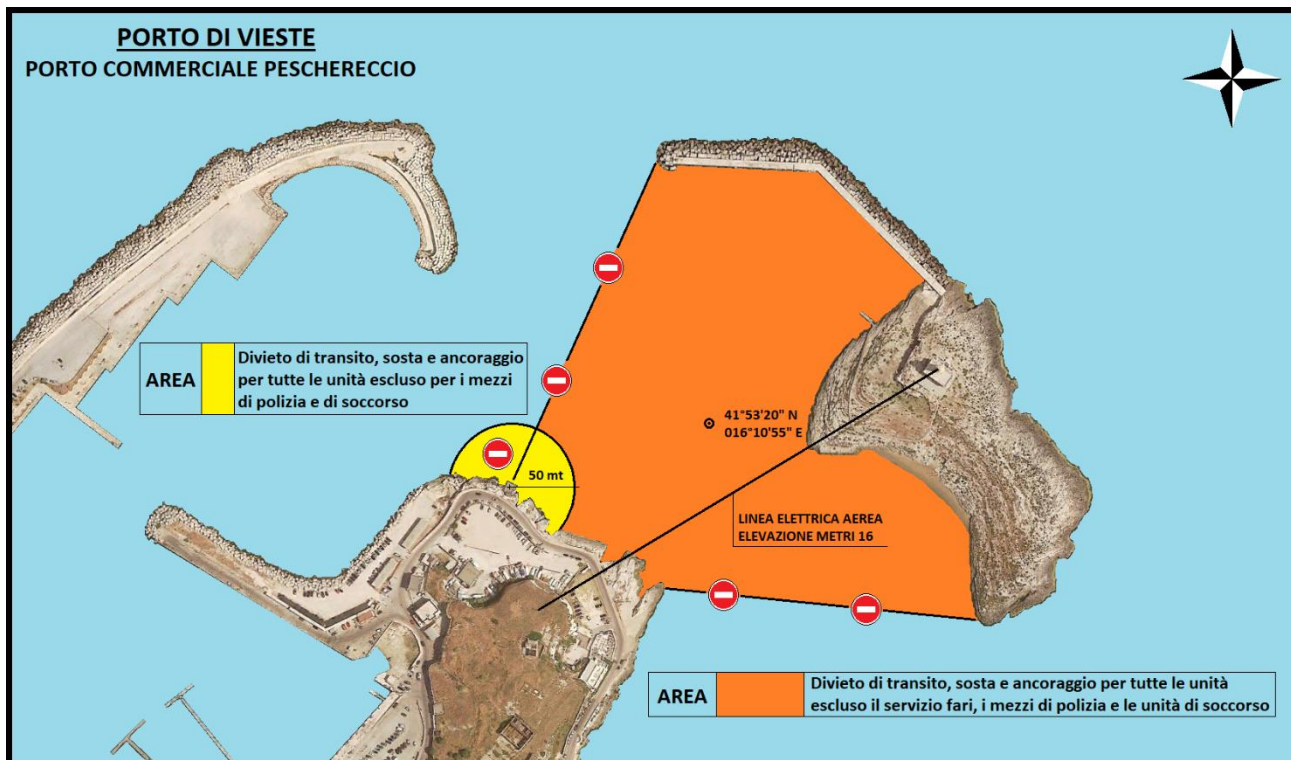


Articolo 8 – Divieti

Nella zona di mare, centrata nel punto in coordinate Lat. 41°53'20.00"N – Long. 016°10'55.00" E, rappresentata graficamente nella figura sottostante, è vietato il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità, con esclusione dei mezzi che devono recarsi presso l'Isola di Sant'Eufemia per il servizio del faro e dei mezzi di polizia e di soccorso. All'interno del predetto tratto di mare, a causa delle continue fluttuazioni, in funzione delle condizioni meteo marine, è in corso un progressivo insabbiamento con fondali che arrivano fino a circa 10 cm di profondità.

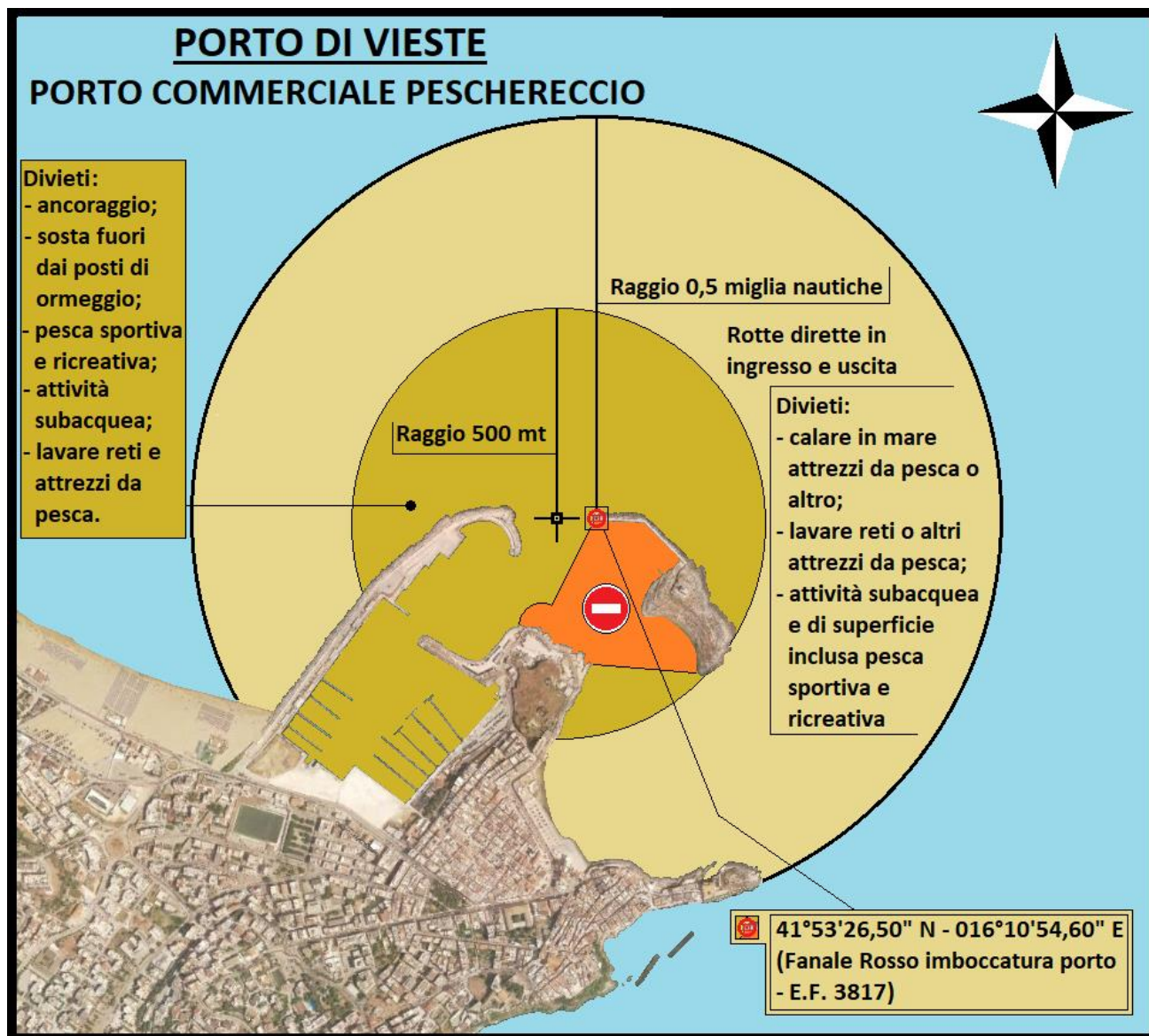
Inoltre, nel tratto di mare compreso tra punta Santa Croce e l'antistante Isola di S. Eufemia esiste una linea elettrica aerea, elevata sul livello del mare a circa 16 m, per l'alimentazione del faro e radiofaro posti sulla predetta Isola che può rappresentare pericolo per le unità aventi un'alberatura o sovrastrutture tali da raggiungere l'altezza sopra indicata.

Il tratto di mare centrato nel punto di coordinate Lat. 41°53'18.30"N – Long. 016°10'.49.00"E (trabucco di Punta Santa Croce), per un raggio di 50 m, meglio evidenziato nella figura sottostante, è interdetto al transito, alla sosta e all'ancoraggio di qualsiasi unità, con esclusione dei mezzi di polizia e di soccorso.



All'interno dell'area di mare avente centro nel punto di coordinate Lat. $41^{\circ}53'26,50''$ N – Long. $016^{\circ}10'54,60''$ E (fanale rosso dell'Isola di S. Eufemia – EF3817) e per un raggio di 0,5 miglia è consentita sola navigazione con rotte dirette in ingresso e uscita dal porto di Vieste. Nella predetta area è vietato:

1. calare in mare qualsiasi tipo di attrezzatura da pesca o di altro oggetto;
2. lavare reti o altri attrezzi da pesca;
3. effettuare qualsiasi altra attività subacquea e di superficie (inclusa la pesca sportiva o ricreativa) se non espressamente autorizzata da questa Autorità Marittima;
4. all'interno del bacino portuale e nell'avamporto sino a 500 mt. dall'imboccatura è vietato:
 - a. l'ancoraggio;
 - b. la sosta al di fuori dei posti di ormeggio;
 - c. la pesca inclusa quella sportiva o ricreativa o altra attività subacquea se non espressamente autorizzata da questa Autorità Marittima;
 - d. lavare reti o altri attrezzi da pesca.



CAPO II – DESTINAZIONE E DISCIPLINA DELLE BANCHINE DEL PORTO DI VIESTE

Articolo 9 – Generalità

Le unità che sostano nel porto di Vieste devono:

1. ormeggiare in modo tale da non intralciare il transito e la manovra da parte di altre unità;
2. effettuare l'ormeggio con cime e cavi idonei ed in numero sufficiente e predisporre, secondo necessità, un congruo numero di parabordi.

Ad insindacabile giudizio di questa Autorità marittima saranno impartite le eventuali disposizioni ritenute necessarie per motivi di sicurezza e/o necessità.

Articolo 10 – Banchina del molo San Lorenzo

La banchina del molo San Lorenzo, lunga circa 150 metri, è riservata all'ormeggio delle unità da pesca iscritte presso questo Comando, nonché alle unità da pesca in transito esclusivamente per l'effettuazione delle operazioni commerciali, al termine delle quali dovranno lasciare libera la banchina. Essa è così suddivisa:

- il tratto di banchina tra la 1^a e la 2^a bitta è destinata esclusivamente alle operazioni di bunkeraggio;
- il tratto di banchina compreso tra la 6^a e la 7^a bitta del molo, durante il periodo compreso dal 1 aprile al 31 ottobre è anche destinata all'effettuazione delle operazioni di bunkeraggio delle unità che effettuano servizio di linea con le Isole Tremiti.
- il tratto di banchina tra la 2^a bitta e la 11^a bitta **è esclusivamente destinato all'ormeggio delle unità da pesca iscritte presso questo Ufficio Circondariale.**

Per motivi di sicurezza, possono ormeggiare presso questa banchina non più di 14 unità da pesca.

In caso di conclamate condimeteo avverse, le unità non iscritte presso questo Comando, potranno ormeggiare, solo in relazione alla disponibilità di ormeggi, previa autorizzazione di questa Autorità marittima ai sensi del precedente art. 7.

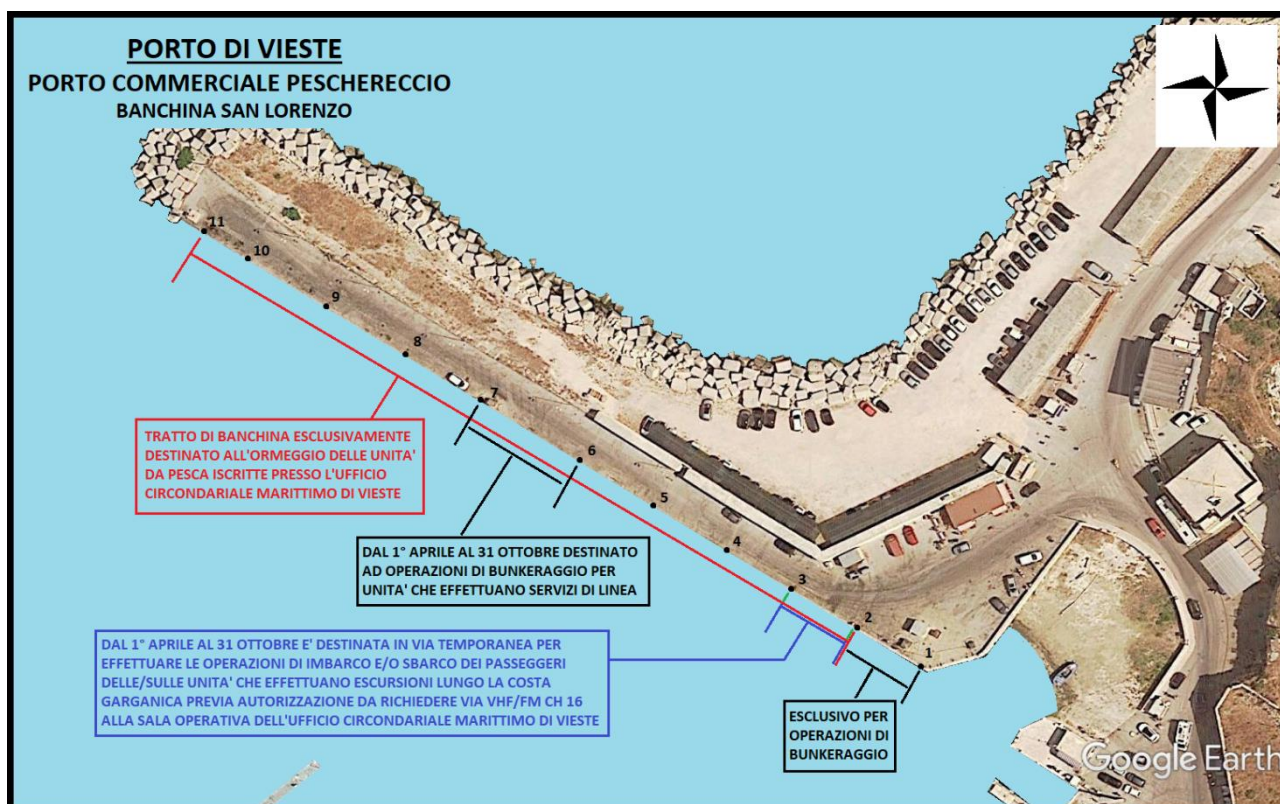
10.1 - Modalità di ormeggio presso la Banchina San Lorenzo

Dovendo assicurare una sempre regolare e agevole disponibilità dell'unico distributore disponibile per il rifornimento carburante, nonché garantire il pronto rifornimento in favore delle unità del Corpo delle Capitanerie ed evitare in tal modo inutili e pericolosi ritardi d'impiego delle stesse, (fattispecie penalmente rilevante), **E' FATTO DIVIETO** a qualsiasi unità di sostare e/o fermarsi, fatta eccezione per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni di bunkeraggio.

Sarà comunque data priorità alle eventuali operazioni di rifornimento delle unità in servizio S.A.R..

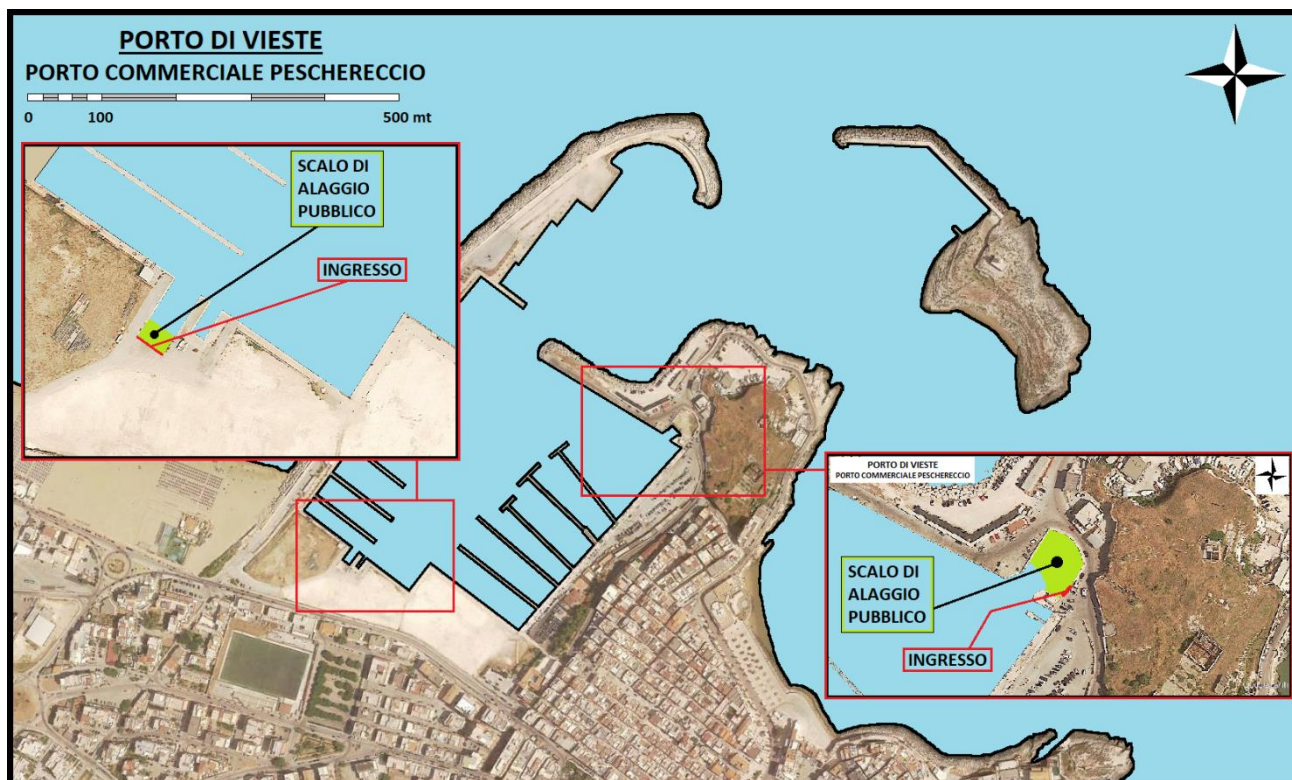
Il tratto di banchina antistante il distributore carburanti fisso, posto al centro del molo SanLorenzo, in prossimità della scaletta ivi presente, è destinato all'effettuazione delle operazioni di bunkeraggio.

Dal 1° aprile al 31 ottobre, il tratto contiguo compreso tra la 2^a e 3^a bitta del molo (a partire dalla radice) è anche destinata in via temporanea per l'effettuazione delle operazioni di imbarco e/o sbarco dei passeggeri delle/sulle unità che effettuano escursioni lungo la costa garganica previa autorizzazione da richiedere via VHF/FM CH16 alla Sala Operativa di questo Comando e verifica degli spazi disponibili.



Articolo 11 – Scalo di alaggio pubblico

Gli scali di alaggio pubblico sono due: il primo è ubicato di fronte alla sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste, adiacente alla banchina del molo San Lorenzo. Il secondo, invece, è presente presso la banchina di Ponente. Essi sono asserviti a tutte le unità da diporto e alle unità da pesca regolarmente iscritte nei pubblici registri (RR.NN.MM. e GG.) e sono regolamentati dall'Ordinanza n. 39 del 31.03.2023 del Comune di Vieste (disponibile presso il sito internet del Comune di Vieste). Per l'utilizzo degli stessi è necessario compilare la S.C.I.A. in Allegato B al presente Regolamento.



Articolo 12 – Operazioni di alaggio e varo

L'alaggio e il varo di unità, nell'ambito del porto di Vieste, è consentito solo previa presentazione di apposita comunicazione come da modello in "Allegato C", almeno 48h ore prima l'orario delle operazioni. In casi di particolare urgenza, la comunicazione potrà essere presentata 24h ore prima dell'orario delle operazioni, sentito anche per le vie brevi il nostromo del porto. La suddetta comunicazione dovrà essere firmata congiuntamente dal titolare della ditta che eseguirà le operazioni e dal proprietario dell'unità da alare e/o varare, corredata di valido documento di riconoscimento di entrambi.

Le ditte che eseguiranno le operazioni di alaggio e varo dovranno aver assolto gli oneri di comunicazione preventiva di cui all'Ordinanza n. 8/2017 in data 21 aprile 2017, con l'indicazione espressa dei mezzi che saranno all'uopo impiegati.

Durante le operazioni è vietato l'avvicinamento, la sosta e il transito nella zona interessata, a persone e/o mezzi in genere, non addetti ai lavori.

La ditta esecutrice dei lavori adotterà ogni misura di sicurezza utile per evitare che persone e/o mezzi estranei all'attività attraversino l'area di manovra.

È vietata l'esecuzione delle operazioni di alaggio/varo in ore notturne, con condizioni meteorologiche sfavorevoli e con persone a bordo dell'unità da alare e/o varare.

Fermo restando l'integrale rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro, il proprietario/armatore dell'unità da alare/varare e la ditta esecutrice dei lavori, sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) Tutti gli apprestamenti utilizzati per il sollevamento/tiro (cavi, fasce e simili) devono essere idonei e sostenere lo sforzo di trazione/sollevamento del mezzo da alare/varare e, quando richiesto dalla normativa vigente, collaudate e munite dei prescritti certificati tecnici di omologazione;
- b) Non dovranno essere costituite situazioni pregiudizievoli alla pubblica incolumità, adottando tutte quelle precauzioni che assicurino la prevenzione di incidenti;
- c) Dovrà porsi ogni possibile cautela affinché non vengano causati danni alla banchina e alle infrastrutture portuali in genere;
- d) Avere cura che durante le fasi di alaggio/varo si delimiti la zona delle operazioni e assicurarsi che lo spazio di manovra sia libero e a distanza di sicurezza da eventuali ostacoli presenti nella zona delle operazioni;
- e) Non dovranno essere lasciati carichi sospesi incustoditi.

Articolo 13 – Banchina di Sud Est

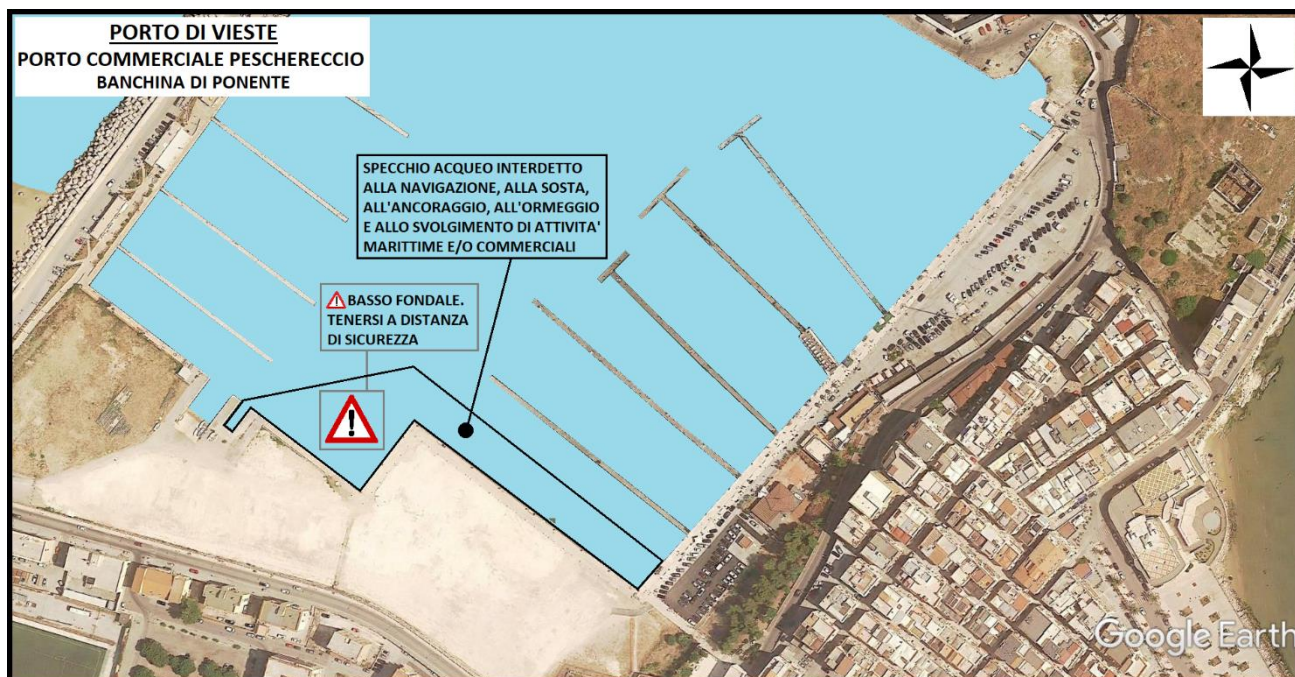
La banchina di Sud Est del porto di Vieste, ad eccezione dei tratti in concessione demaniale marittima, è destinata, a partire dalla radice ove è ubicato il distributore carburanti, all'ormeggio delle unità che, nel periodo estivo e, precisamente dal mese di aprile e fino al mese di ottobre, effettuano il trasporto passeggeri lungo la costa garganica e alle unità da pesca di piccolo tonnellaggio che esercitano la cosiddetta "piccola pesca";

L'ormeggio delle unità da diporto è effettuato esclusivamente presso i pontili in concessione a ciò destinati. In tali apprestamenti, le sistemazioni all'ormeggio devono essere disposte in sicurezza, a cura e sotto la responsabilità del concessionario, che dovrà sistemare le unità ormeggiate nel rispetto delle clausole concessorie e, comunque, conservando (per ciascun pontile) la riserva del 10% di posti liberi per le unità in transito.



Articolo 14 – Banchina di Ponente

La banchina di Ponente è soggetta a continui fenomeni di insabbiamento dei fondali. Ad eccezione dello specchio acqueo adiacente allo scalo di alaggio, di cui al precedente articolo 11, gli specchi acqueei tra la banchina di Ponente e la banchina Sud Est sono interdetti alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio, all'ormeggio e allo svolgimento di ogni altra attività marittima e/o commerciale. Tutte le unità, devono tenersi ad una distanza di sicurezza dal ciglio banchina.



Articolo 15 – Molo di Sopraflutto

Il Molo di Sopraflutto, con esclusione della parte in testata, è destinato precipuamente alla nautica da diporto, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari forniti da apposita ditta concessionaria di banchina e relativi specchi acquei.

Il pennello in testata del molo, invece, dal 1 aprile al 31 ottobre, è considerato accosto preferenziale per l'ormeggio e le relative operazioni di imbarco e sbarco passeggeri delle motonavi che effettuano pubblico servizio di linea per le Isole Tremiti (Ordinanza annuale "Accosti").

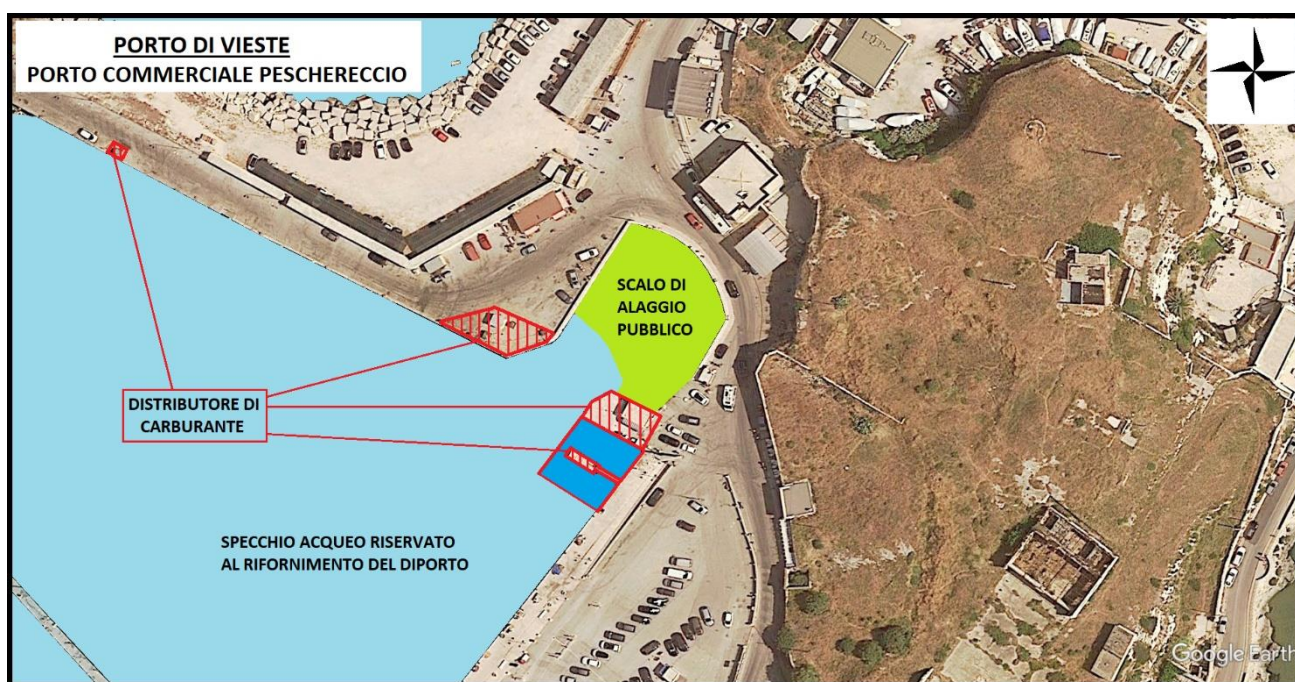
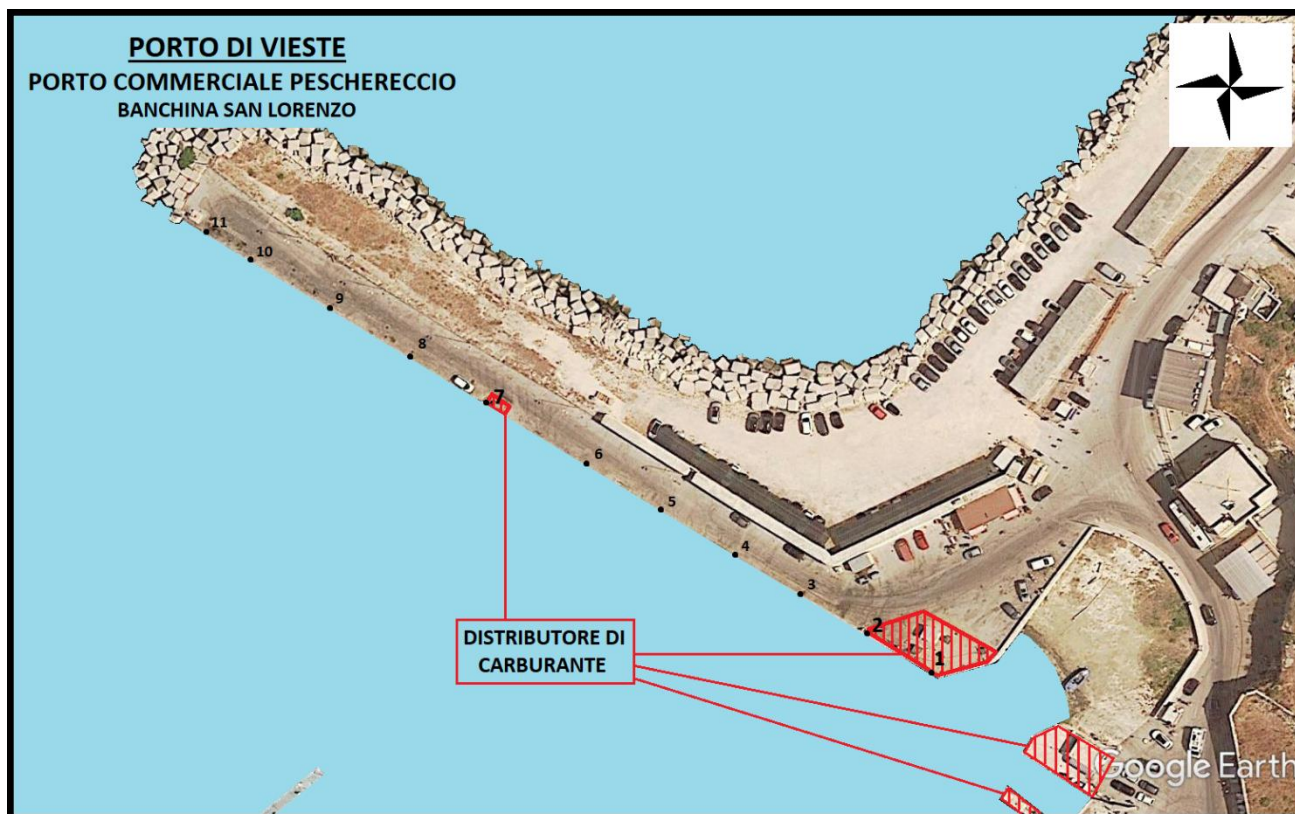
Eventuali esigenze di ormeggio presso la testata del molo, nonché presso il predetto pennello, quando libero dalle sopra citate unità navali, dovranno essere preventivamente autorizzate da questa Autorità marittima.



CAPO III – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BUNKERAGGIO

Articolo 16 – Generalità

Nel porto di Vieste sono operativi n. 2 (due) distributori per il gasolio agevolato, siti presso il molo San Lorenzo, di cui uno è ubicato presso la 1^a e 2^a bitta e l'altro è ubicato tra la 6^a e 7^a bitta. E' operativo, altresì, un distributore di carburante per uso diportistico presso la radice del molo di Sud-Est, in prossimità dello scalo di alaggio.



Articolo 17 – Prescrizioni di carattere generale

Premesso che l'esercizio del distributore fisso per rifornimento di idrocarburi nell'ambito portuale può essere mantenuto da un ente ovvero da una ditta in possesso di concessione demaniale marittima e, quando necessaria, dell'autorizzazione ex art. 45 bis del Cod. Nav., e che il concessionario deve attenersi a quanto prescritto dal titolo concessorio, nel certificato prevenzioni incendi e nelle altre eventuali autorizzazioni, si dispone che:

1. Allo scopo di garantire un sufficiente standard di prevenzione ambientale e di sicurezza, le operazioni di bunkeraggio a mezzo di distributori fissi installati in banchina possono essere eseguite solamente in assenza di avverse condizioni meteo marine, accompagnate da scariche atmosferiche e, con illuminazione non inferiore a 10 lux a 1 metro dai piani di lavoro;
2. Tutti i distributori devono essere, inoltre, provvisti di idonea cartellonistica indicante, in più lingue, i pericoli e le principali modalità per la conduzione delle operazioni di rifornimento, come ad esempio: “spegnere i motori durante il rifornimento – ventilare il vano motore/serbatoi prima di avviare il motore”;
3. Il rifornimento ai distributori fissi deve essere effettuato singolarmente per ciascuna unità, con il divieto di ormeggi “a pacchetto” di più unità da rifornire;
4. Le unità intente alle operazioni di bunkeraggio devono tenere a riva il segnale “B” (bravo) del Codice Internazionale dei Segnali;
5. Gli addetti ai distributori devono impedire che persone estranee si avvicinino con sigarette accese o con altri fuochi che possano compromettere la sicurezza delle operazioni;
6. Nel corso dei rifornimenti dovrà essere garantita una distanza di sicurezza. Tutte le unità in transito dovranno prestare massima attenzione a non creare fenomeni di risacca, dovute alla velocità impostata, tali da generare criticità. Sono vietate le operazioni di ormeggio/disormeggio nei posti adiacenti l'unità intenta al bunkeraggio. Inoltre, sono vietate le operazioni commerciali per le unità che si trovano tra la colonnina di rifornimento e un'altra unità intenta al bunkeraggio. Durante lo svolgimento delle operazioni il personale della ditta concessionaria deve tenere sul posto, pronti all'uso, i mezzi antincendio prescritti dal D.M. 31.07.1934 del Ministero dell'Interno e non deve essere eseguita alcuna operazione che possa generare calore o scintille;
7. Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio e antinquinamento a mezzo del personale in possesso di relative abilitazioni. Devono essere inoltre disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colature (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti del tipo ricompreso tra quelli autorizzati dal Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio e del Mare);

Articolo 18 – Distributori e manichette

1. I distributori, in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità e muniti di marcatura CE o dispositivo di sicurezza approvato dal Ministero dell'Interno, in ottemperanza al Titolo 1° punto XVII del D.M. 31.07.1934, dovranno essere sottoposti all'ispezioni periodica dall'apposita commissione, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
2. Le manichette utilizzate per le operazioni di bunkeraggio devono essere integre e in perfette condizioni di impiego, per evitare qualsiasi spandimento, nonché – giusta la Circolare Serie VIII n. 16DEM3/8123 in data 19 luglio 2002 – costruite in conformità alle norme EN 1765 o BS 1435, collaudate all'atto della fornitura e

periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi indipendentemente dal numero di ore di lavoro, allo scopo di accettare la loro integrità, come previsto nella Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e Demanio Marittimo n. 105 del 21 settembre 2000;

3. Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato, sul quale devono essere riportate, tra l'altro, le condizioni massime di esercizio; queste ultime devono essere stampigliate anche su ogni singola manichetta, giusta quanto previsto dal D.M. 03.05.1984. I relativi certificati, copia dei quali deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli, devono contenere le seguenti informazioni:
 - a. Massima pressione di esercizio;
 - b. Massima temperatura di esercizio (per manichette acquistate dopo il 01.07.2022);
 - c. Prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
 - d. Data e pressione di collaudo;
 - e. Certificato di collaudo;
4. I dati di identificazione delle manichette devono essere stampigliati sulle flange o sulle manichette stesse. È consentita la giuntura di più manichette tra di loro purché il numero massimo delle manichette collegabili venga effettivamente collaudato e riportato sul relativo verbale di collaudo annuale.

Articolo 19 – Doveri dei Comandanti delle unità

1. Il comandante dell'unità, oltre a tenere a riva durante le operazioni il segnale "B" del codice Internazionale dei segnali, deve curare che tutte le dotazioni antincendio di bordo siano tenute prontamente impiegabili.
2. Il comandante, inoltre, deve impedire che durante le operazioni di bunkeraggio vengano posti in essere comportamenti che provochino un abbassamento del livello di sicurezza;
3. I motori di propulsione devono essere spenti, così come ogni altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico.
4. Il comandante dell'unità rifornita deve essere pronto a muovere in qualsiasi momento per motivi di sicurezza navale e/o portuale e, pertanto, l'equipaggio deve permanere a bordo per tutta la durata delle operazioni.
5. Il comandante dell'unità rifornita ha, altresì, l'obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di rifornimento di carburante e prima di riavviare il motore.
6. I comandanti delle unità in attesa di effettuare rifornimento, devono aver cura di mantenersi ad una distanza di sicurezza appropriata, nonché evitare di creare ostacolo alla manovra in sicurezza delle unità in entrata e in uscita dal porto e delle unità impegnate in manovre di ormeggio e disormeggio.
7. Ai sensi del decreto legislativo n. 205 in data 09.11.07, il comando della nave, di GT non inferiore a 400, dopo aver effettuato il rifornimento di combustibile, deve

conservare la documentazione e un campione ricevuto, secondo le modalità fissate dall'art. 295, comma 11 dello stesso decreto legislativo.

Articolo 20 – Operazioni di rifornimento dei depositi di carburante asserviti ai distributori automatici fissi in banchina

1. Il rifornimento dei distributori automatici fissi in banchina può essere effettuato esclusivamente tramite autobotti, nel rispetto delle condizioni previste dal DM 31.07.1934 e ss.mm.ii., nonché di ogni altra pertinente prescrizione dettata dalle norme del presente regolamento e di ogni altra valida disposizione di legge e/o regolamento, generale o particolare.
2. Le operazioni di rifornimento devono essere preventivamente comunicate all'Autorità marittima. Durante il periodo che va dal 1 aprile al 31 ottobre, dovranno essere effettuate dalle ore 09:30 alle ore 11:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30.
3. La zona circostante l'area interessata dalle operazioni dovrà essere delimitata con transenne mobili o birilli (su cui verranno sistemati cartelli recanti la scritta "Vietato fumare e fare uso di fiamme libere") in modo da impedire l'avvicinarsi di mezzi e persone estranee.
4. Le operazioni devono essere eseguite in assenza di avverse condizioni meteomarine accompagnate da scariche atmosferiche e con illuminazione non inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro.
5. Le operazioni devono essere sospese immediatamente nel caso di pericoli di incendi e di inquinamenti o altro, informando repentinamente l'Autorità marittima;

Articolo 21 – Prescrizioni per le autobotti impegnate nelle operazioni di rifornimento dei depositi di carburante asserviti ai distributori automatici fissi in banchina

1. Le autobotti destinate ad effettuare il rifornimento nel porto di Vieste devono appartenere a ditta che abbia prodotto la relativa comunicazione di cui all'Ordinanza n. 08/2017 di questo Comando.
2. La quantità massima di prodotto erogabile non può essere superiore a 40 (quaranta) tonnellate per ogni autobotte.
3. Sono vietati i travasi di combustibile dal rimorchio alle motrici.
4. È fatto assoluto divieto di accesso in ambito portuale agli automezzi destinati al bunkeraggio collegati a rimorchi vuoti contenenti residui di idrocarburi.
5. La sosta di autobotte all'interno del porto di Vieste, in attesa dell'effettuazione delle operazioni di bunkeraggio, o per qualsiasi altro motivo, è vietata, salvo espressa e formale autorizzazione dell'Autorità marittima;
6. Durante tutto il periodo della sosta, i conducenti delle autobotti non possono allontanarsi dai veicoli (art. 80 e 84 del Reg. Cod. Nav).
7. Ogni autobotte dovrà essere dotata dei prescritti apprestamenti di sicurezza, antincendio e antinfortunistici, nonché di una coppia di contenitori metallici

- contenenti complessivamente 10 kg. di sabbia asciutta con a corredo gli attrezzi per lo spandimento della stessa, per contenere limitate dispersioni di prodotto.
8. Sono vietate le operazioni di rifornimento effettuate simultaneamente dalla motrice cisterna e dal rimorchio cisterna.
 9. Le autobotti che effettuano le operazioni di rifornimento dovranno essere in possesso altresì delle seguenti attrezzature/apparati:
 - a. baglietti da sistemare sotto i giunti metallici delle manichette;
 - b. pompa antideflagrante omologata (qualora le operazioni vengano effettuate con l'impiego della pompa in dotazione all'autobotte).
 10. Le autobotti dovranno essere rispondenti alle modalità costruttive previste dalle norme dell'Associazione Controllo Combustibile e dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile, nonché di quelle contenute nel D.M. 31.07.1934 e successive modifiche, dal Codice della Strada e delle altre norme vigenti di settore.
 11. Non possono essere autorizzate al rifornimento le autobotti per le quali non venga esibito il Libretto della cisterna, dal quale risulti l'avvenuta registrazione della prova di tenuta e verifica di buon funzionamento dell'equipaggiamento con validità triennale, nonché della prova di pressatura con validità sessennale;
 12. L'autobotte dovrà essere accuratamente fermata con calzaruote metallici posti sotto le ruote motrici e dovrà essere posizionata in modo da essere pronta per la movimentazione e l'uscita di emergenza dalle aree portuali.
 13. Il conducente dell'autobotte dovrà rimanere sempre presente sul posto, in prossimità dell'autoveicolo, per tutta la durata delle operazioni, pronto a mettere in atto con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza.
 14. Ultimata l'operazione di rifornimento, l'autobotte dovrà con immediatezza allontanarsi dall'ambito portuale.

Articolo 22 – Esenzioni e disposizioni particolari per il servizio S.A.R.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle unità navali militari e in servizio di polizia, che dovranno comunque garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio e antinquinamento.

Allo scopo di garantire l'efficienza del servizio S.A.R., svolto dai mezzi nautici di questo Comando, personale della ditta responsabile del bunkeraggio dovrà rendersi reperibile durante il servizio notturno.

In ogni caso e in ogni tempo tutti i mezzi nautici di questo Ufficio Circondariale marittimo avranno precedenza nell'effettuazione del rifornimento di carburante su qualsiasi altra unità.

Articolo 23 – Disposizioni antinquinamento

Tutte le unità che effettuano operazioni di bunkeraggio, nonché la ditta fornitrice del bunker, hanno l'obbligo di osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nel piano locale di emergenza, per fronteggiare gli inquinamenti da idrocarburi o da altre

sostanze nocive nelle acque marine del Circondario marittimo di Vieste, relative alle predisposizioni di mezzi atti a fronteggiare sversamenti in mare di prodotti inquinanti.

Al verificarsi di un inquinamento, fermo restando l'obbligo di informare immediatamente l'Autorità marittima e la responsabilità civile e penale di chi lo ha causato, la ditta fornitrice di bunker ha l'obbligo di bonificare le acque marine inquinate e di pulire la banchina, rimuovendo eventuali residui oleosi.

A norma dell'art. 12 della Legge 31/12/1982 n. 979 e ss.mm.ii., in caso di inadempienza da parte dei responsabili ovvero per motivi di urgenza, l'Autorità marittima farà eseguire per conto e a spese degli stessi tutte le misure necessarie, comprese quelle di confinamento, contenimento e abbattimento dell'inquinamento, chiamando in causa le varie Amministrazioni dello Stato e/o ditte private con l'impiego di prodotti, attrezzature e mezzi nautici disinquinanti.

Articolo 24 – Bunkeraggio a UU/NN a mezzo di autobotte o distributori mobili conformi al DM 22.11.2017

Le operazioni di bunkeraggio a mezzo di autobotti o distributori mobili SONO VIETATE, in considerazione sia della presenza di sufficienti impianti fissi, che degli spazi fruibili dati dalla conformazione, sviluppo e destinazione delle banchine e aree portuali.

Articolo 25 – Disposizioni finali

Ferma restando la responsabilità del Comando di bordo e della ditta rifornitrice per la rigorosa osservanza delle norme prescritte nel presente Regolamento, il Capo del Circondario marittimo si riserva la più ampia facoltà di disporre l'adozione di ulteriori misure per la prevenzione degli incendi, degli inquinamenti del mare e per la sicurezza portuale durante le operazioni di bunkeraggio.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 – Altri servizi portuali

Tutte le attività connesse all'operatività portuale, all'uso delle banchine e dei moli di pertinenza del porto di Vieste, non specificatamente disciplinate dal presente Regolamento, sono disciplinate da specifiche Ordinanze emesse dall'Ufficio Circondariale marittimo di Vieste.

**All' Ufficio Circondariale Marittimo
Vieste**

COMUNICAZIONE DATI UNITA' DA PESCA

Si comunicano i dati relativi all'unità da pesca denominata

[redacted] iscritta al numero [redacted]

dei RR.NN.MM. & GG. [redacted]

di [redacted] :

Nominativo Internazionale [redacted] Numero UE [redacted]

Tipologia di pesca effettuata [redacted]

- Dimensioni:

Stazza lorda (G.T.) [redacted] Stazza netta (N.T.) [redacted]

Lunghezza [redacted] Larghezza [redacted]

- L'unità è abitualmente ormeggiata nel porto di [redacted]

Dati del Proprietario:

☐ Persona Giuridica

Società [redacted]

Civico Sede [redacted]

Presidente/Legale rappresentante sig. [redacted]

Civico Residenza [redacted]

P.E.C. [redacted] e_mail [redacted]

Tel. Ufficio [redacted] Cellulare [redacted]

☐ Persona Fisica

Signor [redacted]

Civico Residenza [redacted]

P.E.C. [redacted] e_mail [redacted]

Tel. Ufficio [redacted] Cellulare [redacted]

Dati del Armatore:

☐ Persona Giuridica

Società

Civico Sede

Presidente/Legale rappresentante sig.

Civico Residenza

P.E.C.

e_mail

Tel. Ufficio

Cellulare

☐ Persona Fisica

Signor

Civico Residenza

P.E.C.

e_mail

Tel. Ufficio

Cellulare

(Luogo)

(Data)

Il sottoscritto informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla Legge ex art. 7 D.Lgs. 196/2003 acconsento al trattamento dei miei dati con la modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali al presente procedimento.

FIRMA PROPRIETARIO/ARMATORE

**All' Ufficio Circondariale Marittimo
Vieste
E al Comune – Uff. Demanio Marittimo
Vieste**

Vieste, li [redacted]

OGGETTO: S.C.I.A. IN MERITO ALL'ORDINANZA N° _____ DEL _____
RELATIVA ALL'USO DELLO SCALO DI ALAGGIO PUBBLICO IN AMBITO
PORTUALE.

Il sottoscritto [redacted]

nato a [redacted] il [redacted] e residente a
[redacted] in [redacted]

comunica quanto segue

di essere (Proprietario/Armatore) [redacted]

- ☐ dell'unità da diporto – Denominata [redacted]
- ☐ dell'unità da pesca – Denominata [redacted]

iscritta nel Registro NN. MM. & GG. di Vieste al n° [redacted]

di necessitare dell'utilizzo dello scalo di alaggio per il seguente scopo e per i seguenti
lavori: [redacted]

L'occupazione inizierà alle ore [redacted] del giorno [redacted] e terminerà alle ore
[redacted] del giorno [redacted] (massimo 3 giorni per le unità da diporto e massimo
10 giorni per quelle da pesca).

Dichiara inoltre di essere consapevole ed accettare incondizionatamente che:

- ☐ L'occupazione dello scalo di alaggio dovrà avvenire per un massimo di cinque (5) unità per volta. Nel caso in cui, a S.C.I.A. presentata, il richiedente verifica che lo scalo è occupato già da cinque (5) unità, o più, la S.C.I.A. è priva di effetti;
- ☐ Sono permessi solamente lavori di carenaggio a secco ed è proibito avere in tensione cavi di qualunque materiale e/o natura che potrebbero anche solo potenzialmente provocare eventuali danni a persone e/o cose;
- ☐ Nello scalo di alaggio è consentita la presenza delle sole persone autorizzate (soggetti richiedenti);

- ☐ Al termine del periodo concesso per i lavori di ordinaria manutenzione, lo scalo di alaggio deve essere sgomberato da qualsiasi materiale ed il richiedente dovrà provvedere a pulire accuratamente e bonificare l'area occupata;
- ☐ I lavori di manutenzione dovranno avere luogo durante le ore diurne;
- ☐ I lavori di manutenzione da compiersi alle unità possono essere iniziati soltanto dopo aver presentato la necessaria S.C.I.A. e con l'osservanza delle prescrizioni ed obblighi impartiti dalla presente Ordinanza;
- ☐ Nell'esecuzione dei lavori di manutenzione non devono usarsi nella maniera più assoluta, fiamme libere, apparecchiature elettriche ed altri attrezzi capaci di provocare scintille e quanto altro suscettibile di causare pericolo di incendio e, comunque, è vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio con cannello, oppure con saldature elettriche;
- ☐ Parimenti è vietato in modo assoluto il percolamento di qualsiasi rifiuto liquido in mare;
- ☐ I proprietari/armatori delle unità sono tenuti a portare sempre con loro e ad esibire, a qualunque richiesta dei militari della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia in genere, la comunicazione alla sosta nello scalo di alaggio per lavori di manutenzione;
- ☐ La manovra di entrata e uscita dell'unità da diporto o pesca è eseguita sotto la responsabilità del proprietario e/o armatore che rimane responsabile anche durante la permanenza e l'uscita della stessa dallo scalo di alaggio;
- ☐ Qualunque danno cagionato ad eventuali opere portuali durante i movimenti e la sosta delle unità da pesca, sarà carico del proprietario/armatore;
- ☐ In caso di danni accertati anche di natura ambientale(sversamento di sostanze nocive e/o inquinanti) non sarà invocabile da parte del richiedente alcuna esclusione di responsabilità rimanendo obbligato lo stesso al pieno e pronto risarcimento di ogni danno causato, nei limiti delle disposizioni di legge vigenti;
- ☐ Salvo i casi concretizzanti reato, l'uso difforme dello scalo di alaggio dalla presente Ordinanza sarà punito ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione;
- ☐ Si allega copia del documento di riconoscimento se la firma non viene apposta dinanzi al funzionario dell'Ufficio che riceve la S.C.I.A..

In Fede



**All' Ufficio Circondariale Marittimo
Sezione Tecnica/Operativa
Vieste****OGGETTO:** COMUNICAZIONE DI [REDACTED].

Il sottoscritto [REDACTED]

in qualità di [REDACTED] dell'Unità da [REDACTED] denominata

[REDACTED]

COMUNICA

l'effettuazione delle operazioni di [REDACTED] dell'unità summenzionata presso la banchina
[REDACTED] del porto di Vieste.

A tal fine, giusta art. 12 del Regolamento di Sicurezza e dei Servizi marittimi del porto di Vieste entrato in vigore con Ordinanza n° ____ datata _____ specifico quanto segue:

Nome unità	[REDACTED]		
Numero d'iscrizione	[REDACTED]		
T.S.L. (Tonnellaggio Stazza Lorda)	[REDACTED]		
L.F.T. (Lunghezza Fuori Tutto) in mt	[REDACTED]		
Larghezza massima in mt	[REDACTED]		
Pescaggio in mt	[REDACTED]		
Giorno e ora dell'operazione	Giorno	[REDACTED]	alle ore [REDACTED]
Banchina presso la quale si richiede di eseguire l'operazione	[REDACTED]		
Nominativo della Ditta che eseguirà i lavori	[REDACTED]		

Vieste, li [REDACTED]

In Fede

(Spazio Firma del Proprietario/Armatore)

(Spazio Firma Ditta Incaricata Lavori)